



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PARMEGGIANI | CARLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VOLPI | MARCO ALBINO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROCCA | GIOVANNI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /2015
depositato il 29/12/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE MENTANA 5 43123 PARMA PR

RPEF-ADD.REG. 2011
RPEF-ADD.COM. 2011
IRPEF-ALIQUOTE 2011
IVA-ALIQUOTE 2011
IRAP 2011

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 637/2015

UDIENZA DEL

20/09/2016 ore 09:00

N°

9150/04/16

PRONUNCIATA IL:

20.09.16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03.11.16

Il Segretario

TRIBUTARIO TRIBUTAR
AREA III
Francesca Marzullo





Fatto

come in atti rappresentata e difesa, esercente l'attività di agriturismo posta in frazione _____ in Comune di _____ (PR), ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate di Parma, sulla base dei quantitativi di materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi da somministrare e delle relative percentuali di scarto, oltre ai prezzi di vendita della merce trattata, ha accertato maggiori ricavi non fatturati comportanti un maggior valore di produzione di € 65.627,00 con conseguente applicazione delle maggiori imposte suddette per complessivi € 34.327,00 oltre sanzioni applicate nella misura massima per un ammontare complessivo di € 74.125,84

La difesa della ricorrente eccepisce, in via preliminare ed assorbente, la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica e nel merito l'inecongruità dell'accertamento con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso.

Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione ed eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs n. 546/92.

Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

Ha sancito infatti la Suprema Corte in termini (Cass. Civ. sez. trib. 18.09.2009 n.

20098): "La Corte deve, quindi, pronunciare i seguenti principi di diritto:



il ricorso al procedimento di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme di cui all'art. 139 c.p.c. **descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio”**

Pertanto conformemente all'orientamento della Suprema Corte, per il perfezionamento della procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c. vi è l'obbligo, non soddisfatto, come nella fattispecie, dalla mera barratura della casella riportata sull'avviso di ricevimento, di dimostrare, descrivendole, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimore o di domicilio e di dare conto dei preventivi e vani tentativi eseguiti ai fini della notifica diretta prima di ricorrere alla procedura prevista dal citato art. 140 c.p.c.

Nulla di questo, come si è detto, è accaduto nel caso di specie dal momento che l'unica relata di notifica presente in atti è l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato spedito l'atto impugnato in cui il postino si è limitato a barrare le caselle *“mancanza delle persone abilitate”* e *“immesso avviso”* senza che si abbia contezza delle infruttuose ricerche del destinatario ovvero dei suoi familiari come previsto dall'art. 138 c.p.c. e seguenti.

Al riguardo occorre precisare che, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, (sentenza n. 10477/2008) il principio di raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. ha natura esclusivamente processuale e



pertanto opera esclusivamente con riferimento agli atti del processo e non si applica a quelli aventi contenuto sostanziale.

Ne consegue che, poiché gli atti impositivi sono atti non processuali bensì esplicativi della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, la relativa notificazione non attiene all'inizio di un procedimento giurisdizionale contenzioso cosicché non è possibile applicarvi il regime delle sanatorie riservato agli atti processuali.

L'orientamento giurisprudenziale non univoco della Suprema Corte sul punto suggerisce la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Parma, li 20.09.2009

IL GIUDICE RELATORE

(Avv. Marco A. *[Signature]*)



IL PRESIDENTE

(Dott. Carlo *[Signature]*)